

MESSAGGIO
DEI PUBBLICI TUTORI DEI MINORI – GARANTI DELL'INFANZIA
DEL VENETO , FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE, LAZIO E MOLISE
AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI,
E AGLI ONOREVOLI DEPUTATI E SENATORI DEL PARLAMENTO
DELLA XVII LEGISLATURA
PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GARANTI - NAZIONALE E
REGIONALI - PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.

I Pubblici Tutori dei minori/Garanti dell'infanzia del Veneto, del Friuli V.G., delle Marche, del Lazio, del Molise, riuniti il 16 aprile 2008 a Roma,

1. rivolgono ai rappresentanti del popolo nel Parlamento Nazionale della XVI Legislatura un saluto deferente e l'augurio di un lungo e fecondo lavoro per il progresso dell'Italia, per il benessere del popolo italiano e per la valorizzazione delle istituzioni repubblicane.
2. Ritengono che a questo fine rivestano una posizione primaria le politiche sociali, le istituzioni e le organizzazioni dedicate all'infanzia ed alla promozione, protezione e tutela dei diritti delle fanciulle e dei fanciulli.
3. Ricordano a tale riguardo l'esigenza di ottemperare agli impegni internazionalmente sottoscritti dall'Italia nei confronti delle Nazioni Unite (*nota n. 1*) e del Consiglio d'Europa (*nota n. 2*) al fine di completare l'impianto normativo e programmatico, connesso con i citati orientamenti sopranazionali ed in armonia con i principi costituzionali (*nota n. 3*).
4. Rammentano che fra tali impegni acquistano un rilievo peculiare quelli che concemono le **"istituzioni di garanzia"** per la promozione e la protezione dei diritti dell'infanzia (*nota n. 4*) che – in conformità ai "Principi di Parigi" (*nota n. 5*) e agli artt. 12 e 13 della Convenzione di Strasburgo – possono declinare in modo virtuoso forme di tutela non giurisdizionale dei diritti dei minori, valorizzando così soluzioni di mediazione e di conciliazione dei conflitti, che sono ormai largamente diffuse in Europa e nel mondo.
5. Richiamano a tal proposito i lavori preparatori sviluppati con larghe convergenze nel corso degli ultimi anni, ad iniziativa:
 - della Commissione Bicamerale per l'infanzia, che in più occasioni ha espresso esplicitamente l'impulso per l'adozione di una legge costitutiva del Garante Nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - dell'UNICEF Italia che, in collaborazione con l'Accademia dei Lincei, ha approvato il "Documento per l'istituzione del Garante Nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza", nel luglio 2003;
 - del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Osservatorio Nazionale, che ha approvato il "Documento finale del Gruppo di Lavoro", nel dicembre 2003;
 - dei Pubblici Tutori dei Minori delle Regioni Veneto, Friuli V.G. e Marche, che hanno affidato gli esiti ragionati delle loro esperienze ad un documento comune, "Una proposta per un sistema integrato di Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza", nell'ottobre 2006.
6. In particolare ritengono necessario che l'auspicata legge istitutiva del Garante Nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza realizzi un sistema integrato e coordinato di garanzie dei diritti dei minori di età, nell'osservanza delle competenze nazionali, regionali e degli enti locali e nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà.

7. In questo quadro la legge dovrà riconoscere:

- la dimensione regionale, quale ambito territoriale più idoneo per l'azione del Garante, essendo consigliabile che la sua collocazione istituzionale sia quanto più possibile prossima al sistema articolato dei servizi, in modo tale che anche le modalità organizzative e di relazione nell'azione del Garante favoriscano il processo di collaborazione sinergica con coloro che operano professionalmente con i bambini;
- l'attribuzione al Garante nazionale della titolarità di funzioni specifiche, che la legge determinerà seguendo il metodo utilizzato per la riforma dell'art. 117 Cost. (L. n. 3/2001): tutto ciò che non è attribuzione del Garante nazionale è nella competenza dei Garanti regionali.

In particolare potrà essere responsabilità dell'Ufficio nazionale del Garante:

- ✓ vigilare sul rispetto in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minori di età (cfr. Cost., art 117 co. 2 lett. m);
- ✓ curare il rapporto con il Parlamento e svolgere i compiti di collegamento con gli Organismi internazionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituiti da Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia;
- ✓ mantenere i collegamenti con gli altri Garanti nazionali e con le organizzazioni non governative che operano a livello nazionale per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia;
- ✓ promuovere e coordinare un tavolo nazionale di collegamento e di confronto con tutti i Garanti regionali.

8. Ritengono, con riferimento ai tratti identificativi ed alle funzioni del Garante, sia opportuno che la legge istitutiva:

- riconosca che il Garante nazionale e i Garanti regionali sono istituzioni dotate di propria autonomia ed indipendenza, suffragata dalle forme della loro nomina (incardinamento costitutivo ad opera delle Assemblee rappresentative, requisiti, incompatibilità) e dalla disponibilità di risorse economiche e strutturali adeguate agli scopi del mandato;
- promuova, nell'osservanza delle competenze e nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà, l'istituzione a livello regionale di Garanti regionali;
- determini le funzioni essenziali di tale istituto nella :
 - ✓ promozione e diffusione di una cultura che rispetti e valorizzi i diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con riguardo particolare per le agenzie che operano per e verso i minori (scuola, mass-media ecc.);

- ✓ promozione di iniziative di "ascolto" delle culture espresse dai minori di età, favorendo con metodi adeguati il loro coinvolgimento e la partecipazione ai processi decisionali che li riguardano, compresa - per quanto possibile - la progettualità e l'attività dei Garanti nazionale e regionali;
- ✓ promozione della figura del "rappresentante" del minore, così come formulata dalla Convenzione di Strasburgo del 1996: tutori legali, curatori speciali, esercitando la cura della loro formazione e aggiornamento, la gestione del relativo "registro", l'individuazione e la indicazione di essi all'Autorità giudiziaria;
- ✓ attuazione della mediazione nei conflitti che implicino la violazione dei diritti dei minori, svolgendo attività di ascolto, conciliazione, persuasione nei confronti dei soggetti privati ed istituzionali tenuti ad assicurare l'effettività dei diritti del minore, onde ridurre od evitare procedimenti che coinvolgano minori davanti all'Autorità giudiziaria. In tale attività il ruolo del Garante è sussidiario rispetto ai servizi e agli operatori verso i quali assume una prevalente e peculiare connotazione di facilitazione;
- ✓ attivazione del monitoraggio e della vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali e comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in coordinamento con altre istituzioni che si occupano di controllo o ispezione (Regione, Procura minorile) nella prospettiva del rispetto e della valorizzazione dei diritti e del miglior interesse del bambino;
- ✓ promozione e, se del caso, realizzazione di attività di facilitazione a favore di servizi sociali, sanitari, educativi, di pubblica sicurezza e di altri soggetti che si occupano di minori d'età, attraverso la promozione di buone prassi (linee guida), la mediazione inter-istituzionale e - se del caso - la segnalazione all'autorità giudiziaria, anche interagendo e collaborando con essa;
- ✓ promozione di attività di analisi, ricerca e proposta su situazioni di interesse generale (interessi diffusi) e sull'effettivo rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi, al fine di offrire materia di riflessione agli organi legislativi e amministrativi competenti per le politiche a favore di infanzia e adolescenza, secondo l'ottica del "miglior interesse del fanciullo".

9. Ravvisano la necessità che siano definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali per i minori di età (Cost., art. 117, 2° comma, lett. n), quale condizione per promuovere il benessere su tutto il territorio nazionale e per facilitare a tale fine la stessa azione dei garanti.
10. Ritengono infine che l'esercizio delle funzioni di promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - così come declinati dalle Convenzioni internazionali e nell'auspicata legge nazionale istitutiva - comporti la inclusione del Garante Nazionale e di una rappresentanza dei

Garanti regionali nelle Istituzioni nazionali – *in primis* l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia ed il Centro Nazionale di documentazione –, costituite con la legge 451/1997 come strumenti per il monitoraggio delle politiche di settore e per la migliore definizione degli interventi per la cura dell'infanzia e dell'adolescenza e la tutela dei relativi diritti.

12 maggio 2008

Pubblici Tutori dei minori/Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Regioni
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Marche
Lazio
Molise

(nota n. 1)

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (O.N.U., New York, 1989), ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176

(nota n. 2)

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (Consiglio d'Europa, Strasburgo, 1996), ratificata dall'Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77 (cfr. in particolare artt. 12 e 13)

(nota n. 3)

Costituzione italiana, art. 118 u.c. in tema di principio di sussidiarietà; art. 117 in tema di principi e criteri delle autonomie

(nota n. 4)

Nelle "Osservazioni conclusive sul Rapporto reso dall'Italia", 18 marzo 2003, ai punti 14 e 15, il Comitato O.N.U. così si esprime: "(14) *Il Comitato ONU prende nota dell'istituzione di Uffici del difensore pubblico dell'infanzia in quattro Regioni e degli sforzi compiuti affinché venga istituito un difensore per l'infanzia a livello nazionale (tra cui i disegni di legge pendenti in Parlamento), ma vede con preoccupazione la mancanza di un meccanismo centrale indipendente per il controllo dell'applicazione della Convenzione, incaricato di ricevere e indirizzare i ricorsi individuali di bambini ai livelli regionali e nazionali.* (15) *Il Comitato ONU raccomanda che l'Italia completi i suoi sforzi per istituire un ombudsman nazionale indipendente per l'infanzia, se possibile, in qualità di*

parte di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani (Cfr.: Commenti Generali n. 2 del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani) e in conformità con quanto stabilito dai Principi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani (Risoluzione dell'Assemblea Generale 48/134) per monitorare e valutare i progressi nell'attuazione della Convenzione. La struttura dovrebbe essere accessibile ai bambini, dotata del potere di ricevere ed effettuare accertamenti sui ricorsi relativi a violazioni dei diritti del bambino con la dovuta sensibilità, e dotata dei mezzi necessari per la loro efficace attuazione. Il Comitato, inoltre, raccomanda lo sviluppo di appropriati raccordi tra le istituzioni nazionali e regionali”.

(nota n. 5)

Risoluzione A/RES/48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani – c.d. Principi di Parigi

RIFERIMENTI:

UFFICIO PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI – REGIONE VENETO
VIA POERIO N. 34 – 30172 MESTRE-VENEZIA – TEL. 041.2795925/26 – FAX 041.2795928
E-MAIL: pubblicotutoreminori@regione.veneto.it
WEB: <http://tutoreminori.regione.veneto.it>